

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

**Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Motivi Aggiunti – sez. III Bis – Nrg 7263/2025**

**PER: Prof.ssa MIELE Germana** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o fax [REDACTED]

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

**Struttura di missione PNRR**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del rapp. legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Filippo Serra**, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in qualità Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, domiciliataria *ex lege*;

**Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Direzione Generale**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Bruno E. Di Palma**, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Emilia-Romagna, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio I**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Mario Maria Nanni**, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio I, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Dott. Fabrizio Nicotera**, in qualità di responsabile del procedimento p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio I, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Responsabile del procedimento**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Responsabile dell'istruttoria**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Commissione Giudicatrice per l'Emilia-Romagna per la prova orale**, in persona del presidente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

**Sottocommissione 2 per l'Emilia-Romagna per la prova orale**, in persona del presidente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Tutti gli ambiti territoriali provinciali dell'Emilia-Romagna, ossia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, Parma Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia**, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

### Nonché nei confronti di

**Sig.ra BELLE' Anna Maria** [REDACTED]

**Sig.ra MAZZIERI Anna** [REDACTED]

**Sig.ra SCAGLIONI Greta** [REDACTED]

**Sig.ra PISCIALI Jasmine** [REDACTED]

**Sig.ra GIORGETTI Maya** [REDACTED]

### Per l'annullamento e/o nullità

- 1) della nota di cui al prot. n. 24401 del 24/06/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, tramite cui sono stati consegnati all'odierna parte istante gli atti a seguito dell'istanza di accesso, ossia: il verbale della prova orale, la griglia di valutazione della prova orale e la traccia somministrata, con riferimento al Concorso docenti di cui al ddg. n. 3060/2024 per la classe di concorso primaria (EEEE) per la regione Emilia-Romagna;
- 2) nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento consegnato alla parte ricorrente a seguito dell'istanza di accesso, se intesi in senso escludente;

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 3) nonché delle graduatorie di merito del concorso di cui all'oggetto per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 665 del 09/07/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente;
- 4) nonché di ogni eventuale rettifica della graduatoria per la classe e regione di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante.

La ricorrente ribadisce altresì l'interesse ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Tanto premesso, gli istanti propongo il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

### **IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

1. La parte ricorrente impugnava gli esiti della prova orale del Concorso per docenti indetto ai sensi del Ddg. n. 3060/2024.
2. A sostegno della propria pretesa la ricorrente articolava diverse doglianze. Nelle more del presente giudizio, l'amministrazione ha risposto all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente e pubblicava la graduatoria di merito del predetto concorso con riferimento alla classe di concorso e regione di interesse.
3. Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe, l'istante i presenti motivi aggiunti.

### **FATTO**

1. La ricorrente ha partecipato al Concorso per il reclutamento del personale docente di cui al Ddg n. 3060/2024 per la regione Emilia-Romagna, classe di concorso primaria (EEEE).
2. Dopo che la ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio pari a ■/100, ha avuto accesso alla prova orale.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

3. A seguito della prova orale, la ricorrente ha visto riconosciuto il punteggio pari a ■/100.
4. Tuttavia, il Ministero considera, quale soglia di sufficienza prevista per il superamento della prova orale, quella pari a 70/100.
5. Ne deriva che la ricorrente, avendo superato la prova scritta, ma, - a detta della parte pubblica, - non ha anche superato la prova orale, non risulta tra i candidati che hanno superato il concorso ad oggetto.
6. Per le ragioni che si vedranno nei motivi, la parte istante dunque impugna gli atti scaturiti dall'istanza di accesso nonché le graduatorie di merito per la classe di concorso e regione di proprio interesse e propone la presente azione per ragioni di illegittimità derivata.

### MOTIVI

#### I

##### 1. Sul voto numerico alla luce della più recente giurisprudenza.

ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.1. Un primo elemento di censura riguarda la votazione attribuita alla ricorrente. Com'è noto, il Giudice amministrativo può scrutinare la valutazione attribuita dalla parte pubblica nei casi di illogicità manifesta, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Ciò premesso, questa difesa non trascura come la Giurisprudenza indichi nel voto numerico un requisito in sé sufficiente per motivare il giudizio. Tuttavia, occorre anche evidenziare come la stessa Giurisprudenza abbia altresì indicato come la votazione numerica debba essere legata a criteri chiari e precisi, i quali devono essere contestualizzati

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

in base al caso concreto (**ex multis, T.A.R. Lecce, Sent. n. 567/2024; Cons. Stato, Sez. II, nn. 4247 e 4188/2023**).

Al riguardo è anche opportuno evidenziare come una parte della Giurisprudenza amministrativa più recente ritenga che il voto numerico non possa fungere da regola applicabile *a priori*, a prescindere cioè dal contesto in cui si collochi; ciò accade soprattutto quando l'amministrazione sia nelle condizioni di poter fornire una motivazione che non si limiti al mero voto numerico senza che ciò comporti dei limiti per l'agire pubblico: *“in relazioni alle censure afferenti all'esercizio della discrezionalità tecnica con riferimento al correlato tema dell'adeguatezza motivazionale, va osservato che è notoria la riduzione dal 2017 - al quale risale il pronunciamento della Plenaria n. 7 – ad oggi del numero dei partecipanti all'esame di abilitazione;*

*- in tale contesto si è fortemente attenuata l'esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti e ciò si riverbera sulle esigenze che avevano condotto all'affermazione dell'adeguatezza della motivazione solo numerica; - in particolare, non appare più incompatibile con l'attuale struttura dell'esame una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema;*

*- l'apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete, come viene confermato dalla prassi seguita dalle commissioni istituite presso altre Corti di appello, nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici”* (**così T.A.R. Lombardia Ord. n. 1268/2024**).

In altri termini, le principali ragioni per cui *ab origine* era stata ritenuta sufficiente la motivazione mediante il voto numerico, poggiano sul fatto che le amministrazioni, limitandosi ad attribuire il voto numerico, possono procedere con celerità e sinteticità nelle operazioni di scrutinio, cosa che non potrebbe in astratto accadere nel momento in cui il voto numerico non fosse ritenuto sufficiente per giustificare la motivazione del provvedimento.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Tuttavia, tali ragioni devono essere adeguate al caso concreto, come quello in esame, che vede il numero dei candidati essere numericamente ridotto e, pertanto, non vi è alcuna ragione per la quale la motivazione possa essere soltanto numerica.

Al contrario, appare essere molto più ragionevole, - vista anche la votazione che la ricorrente ha conseguito durante le prove scritte (■/100) e quella che la Commissione le ha poi riconosciuto alle prove orali (■/100), - che la motivazione non sia limitata soltanto al voto numerico, ma chiarisca in fondo come mai, a detta della parte pubblica, la ricorrente ha brillato nelle prove scritte, per poi ottenere alle prove orali un punteggio pari a quasi quaranta punti in meno.

Inoltre, tale *gap* tra le due prove non appare giustificabile e logico in relazione al fatto che la stessa parte ricorrente appena l'anno prima aveva superato, per la medesima classe di concorso, la precedente procedura pubblica, risultando idonea. È pertanto manifestamente illogico che la ricorrente, appena un anno dalla precedente procedura, possa conseguire due punteggi tra loro così distanti.

## II

### **2. Sul gap di circa quaranta punti e sulla soglia di sufficienza.**

**ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. -VIOLAZIONE D.LGS. N. 297/1994.**

**2.1.** In particolare, la ricorrente, come si è visto, ha conseguito il punteggio pari a ■/100 alla prova scritta, mentre alla prova orale ha ottenuto il punteggio pari a ■/100.

Al riguardo, occorre muovere dal presupposto che vede tale votazione essere illogica e sproporzionata in ragione del fatto che le due votazioni riportate sono tra loro eccessivamente diverse e delineano un *gap* di quasi quaranta punti.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Questa difesa non trascura come sia possibile in astratto che la candidata dimostri maggiore preparazione in una prova rispetto ad un'altra, ma tale considerazione non appare essere idonea a giustificare il *gap* di circa quaranta punti che intercorre tra le due prove del medesimo concorso.

Tale censura, dunque, si collega a quanto sopra visto, ossia al fatto che il mero voto numerico rischia di non apportare una reale motivazione ove lo si ritenga applicabile *a priori*. Ed infatti, il mero voto numerico nel caso di specie non appare spiegare cosa possa essere accaduto di così estremo da poter ragionevolmente giustificare il fatto che la ricorrente abbia brillato alla prova scritta e sia stata invece carente alla prova orale, tanto da conseguire due punteggi tra loro distanti circa quaranta punti.

Peraltro, la prova scritta è risultata essere quella più difficile, visto che la gran parte dei candidati non l'ha superata, tenuto conto che la soglia di sufficienza era pari ad almeno 70/100, con la conseguenza che la ricorrente ha ottenuto quasi il massimo del punteggio assegnabile.

**2.2.** La presente doglianza, altresì, è declinata sotto altro e diverso profilo, vale a dire sul fatto che la ricorrente, ove venissero sommate entrambe le prove e venisse poi effettuata la media, avrebbe ottenuto un punteggio pari ad almeno 70/100 ( $\blacksquare/100 + \blacksquare/100: 2 = \blacksquare/100$ ), con la conseguenza di avere raggiunto la soglia di sufficienza.

Tuttavia, il Ministero, al fine di individuare la soglia di sufficienza, non utilizza il calcolo della media aritmetica tra le due prove, ma ritiene rilevante soltanto la prova orale, a prescindere dal punteggio riportato dalla ricorrente durante la prova scritta.

Ne deriva che il bando di concorso ed il regolamento ivi compresi gli atti di macro organizzazione e quelli applicativi come indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, sono gravati anche sotto tale profilo, ossia in relazione al fatto che la parte pubblica non ha inteso applicare, quale criterio di calcolo della soglia di sufficienza, quello della media aritmetica, con la conseguenza che la prova scritta, a

# **STUDIO LEGALE**

## **AVV. SIRIO SOLIDORO**

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

prescindere dal punteggio ottenuto, non assume alcun rilievo ai fini del computo finale, con l'assurda conseguenza che anche un punteggio pari al massimo dei voti, qual è quello che la odierna ricorrente ha ottenuto alle prove scritte, finisce per essere del tutto irrilevante.

Tale *modus operandi* non appare essere ragionevole neppure sotto il profilo costituzionale, motivo per cui è sollevata questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma primaria che ha indetto il presente concorso dovesse essere intesa nel senso di giustificare il fatto che la parte pubblica abbia potuto non applicare la media aritmetica alle prove scritte ed orali, ritenendo invece sufficiente la sola prova orale, quale requisito per superare il concorso in argomento.

Tale previsione, infatti, contrasta con il principio del merito, visto che anche un punteggio pari a quasi il massimo, come conseguito dalla ricorrente alla prova scritta, non risulta essere ritenuto valido ai fini della soglia finale.

### **III**

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI**

Il presente ricorso è stato notificato altresì ad almeno un soggetto che compare nella graduatoria di merito approvata per la classe di concorso e regione di interesse.

Pertanto, si chiede, ove occorra, di essere autorizzati alla notificazione del presente ricorso ai restanti soggetti che compaiono nelle impugnate graduatorie, attraverso i pubblici proclami telematici, vale a dire mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, essendo materialmente impossibile procedere con la notificazione secondo i metodi tradizionali, fatta salva ogni altra modalità di giustizia.

### **IV**

#### **ISTANZA EX ART. 65 CPA**

Com'è noto, l'art. 65 del codice del processo amministrativo permette al Giudice di ordinare l'esibizione di atti e documenti che possano essere ritenuti rilevanti ai fini del

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

giudizio. Per tali ragioni, si fa istanza ai sensi dell'art. 65 cpa di emettere ordinanza istruttoria ove si ritenga necessario ai fini della completezza del quadro relativo agli esiti escludenti adottati dalla parte pubblica nei confronti della odierna parte ricorrente.

### V

#### SULLA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'INVOCATA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO

Com'è noto, è oramai principio consolidato quello che vede il Giudice amministrativo essere nelle condizioni di modulare gli effetti dell'auspicato accoglimento. I principi di effettività e celerità che involgono il processo amministrativo, permettono al soggetto privato di ottenere il bene della vita agognato.

Nel caso in esame, in particolare, il bene della vita a cui aspira la ricorrente si sostanzia nell'ammissione in graduatoria ovvero in subordine nelle sessioni suppletive orali con una nuova commissione così da ripetere *ex novo* la procedura orale, fatta comunque salva ogni altre e/o diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso, *Voglia* Codesto Ill.mo TAR accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**Nel merito: accogliere i presenti motivi aggiunti ed il ricorso e disporre l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati per le ragioni sopra argomentante.**

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro ( [REDACTED] ) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in pdf in mio possesso. Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro ove dovuto.

Salvezze illimitate

Bologna-Roma, 17/09/2025

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDORO  
O SIRIO** Firmato digitalmente  
da SOLIDORO SIRIO  
Data: 2025.09.17  
16:44:01 +02'00'